

BANDO
A SOSTEGNO DELLE IMPRESE COLPITE DA ATTI CRIMINOSI
E PER LA SICUREZZA DEL TERRITORIO

Approvato con Deliberazione di Giunta n. 183 del 26 novembre 2019

Art. 1
Finalità

La Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Roma, di seguito la “Camera”, nell’ambito delle proprie finalità istituzionali di supporto e tutela del sistema imprenditoriale del territorio, nella costante azione di contrasto a fenomeni di criminalità, che per la loro pervasività e violenza alterano le normali condizioni di leale concorrenza fra gli operatori economici, e in considerazione del fatto che la sicurezza rappresenta un fattore di grande rilievo e significato per lo sviluppo competitivo del territorio, indice il presente Bando per la concessione di contributi a favore delle imprese colpite da fenomeni criminosi nell’ultimo biennio, per il ripristino della situazione aziendale antecedente e per gli investimenti sostenuti per aumentare il livello di sicurezza.

Art. 2
Soggetti beneficiari

Beneficiari del presente Bando sono le imprese, con sede e/o unità locale iscritta presso il Registro delle Imprese della Camera, in regola con l’attività dichiarata e con il pagamento del diritto annuale, che, alla data di presentazione della domanda di cui all’art. 5:

- a) abbiano subito atti criminosi rappresentati con denuncia o querela presso le competenti Autorità;
- b) non si trovino in stato di fallimento, liquidazione (anche volontaria), amministrazione controllata, concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente;
- c) abbiano assolto gli obblighi contributivi e siano in regola con le normative sulla salute e sicurezza sul lavoro di cui al D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni e integrazioni;
- d) non abbiano forniture in essere con la Camera, ai sensi di quanto previsto dall’art. 4, comma 6, del D.L. n. 95 del 2012, convertito con L. n. 135 del 2012;
- e) non abbiano legali rappresentanti, amministratori o soci che abbiano riportato condanne penali, salvo riabilitazione o cancellazione, ovvero nei cui confronti esistano procedimenti penali in corso per reati dolosi, secondo quanto previsto nella certificazione del Casellario Giudiziale;
- f) non abbiano legali rappresentanti, amministratori o soci per i quali sussistano cause di divieto, di decadenza, di sospensione previste dall’art. 67 del D. Lgs. n.159 del 2011 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia). I soggetti sottoposti alla verifica antimafia sono quelli indicati nell’art. 85 del medesimo Decreto.

Per atti criminosi di cui alla lett. a) si intendono i reati subiti dall’imprenditore o dall’impresa, che, per la violenza o minaccia con cui sono commessi, siano tali da pregiudicare o minare l’esercizio dell’attività imprenditoriale svolta presso un esercizio commerciale ovvero un esercizio

pubblico sito nel territorio di Roma e provincia. Non sono, in ogni caso, ricompresi ai fini del presente Bando, i reati quali il furto di denaro, valori e/o merci in vendita presso l'esercizio.

La denuncia o querela deve essere stata presentata alle competenti Autorità a partire dai due anni antecedenti e fino alla pubblicazione del presente Bando.

Art. 3

Contributo

Lo stanziamento messo a disposizione per il presente Bando ammonta a complessivi € 500.000,00, salvo successive integrazioni.

Le imprese sono ammesse al contributo fino all'esaurimento dei fondi disponibili secondo la modalità "a sportello". Le risorse vengono attribuite ai beneficiari secondo l'ordine cronologico di presentazione della relativa domanda, fino all'ultimo beneficiario in posizione utile, che riceve una quota relativa al residuo.

Il contributo è pari all'80% (ottantapercento) delle spese sostenute al netto dell'IVA, ove soggettivamente detraibile, e, comunque, contenuto entro il tetto massimo di € 10.000,00 (diecimila/00) a beneficiario. Alle imprese in possesso del *rating* di legalità viene riconosciuta un'ulteriore premialità di euro 250,00 (duecentocinquanta/00).

Art. 4

Spese ammissibili

Se dal fatto è derivato un danno ai locali, al mobilio o alle attrezzature dell'impresa, sono ammissibili le spese volte al ripristino della situazione e alla ripresa della normale attività imprenditoriale esercitata, sempreché l'impresa non sia coperta da assicurazione per eventi simili a quelli di cui trattasi ovvero per la parte non coperta dalla liquidazione assicurativa.

Indipendentemente dagli eventuali danni subiti, sono ammissibili le spese rivolte all'acquisto o all'installazione di:

- a) sistemi di video-allarme antirapina in collegamento con le Forze di Pubblica Sicurezza o Istituti di Vigilanza;
- b) sistemi di video-sorveglianza a circuito chiuso e sistemi antintrusione;
- c) sistemi passivi (antitaccheggio, blindature, casseforti, inferriate, porte di sicurezza, serrande e vetri antisfondamento);
- d) dispositivi aggiuntivi di illuminazione notturna connessi all'impiego di protezioni esterne di sicurezza.

Le spese devono, in ogni caso, essere sostenute dall'impresa successivamente alla data di presentazione della denuncia o querela di cui all'ultimo comma dell'art. 2.

Art. 5

Presentazione della domanda di contributo

La domanda di contributo, redatta sulla base dell'apposito modello all'uopo predisposto (scaricabile dal sito istituzionale della Camera www.rm.camcom.gov.it), può essere presentata a partire dal termine di pubblicazione del presente Bando ed **entro le ore 14:00 del 30 giugno 2020** e deve essere inviata con modalità telematiche esclusivamente dalla casella PEC del soggetto richiedente all'indirizzo areapromozionesviluppo@rm.legalmail.camcom.it.

Le domande inviate prima o dopo i termini di cui al primo comma ovvero con modalità diverse da quelle previste sono inammissibili.

La domanda deve contenere oltre alle generalità e ai dati fiscali e contributivi del richiedente, la dichiarazione relativa all'eventuale danno subito e allo stato assicurativo, nonché l'elenco delle spese preventivate o sostenute dall'impresa per una o entrambe le categorie previste dall'art. 4 e la relativa documentazione (preventivi di spesa, nel caso la stessa non sia ancora stata sostenuta, ovvero fatture e relativi bonifici ed estratti conto).

Alla domanda deve essere allegata la denuncia o querela presentata e la relativa attestazione.

Ogni impresa può presentare una sola domanda di contributo.

Art. 6

Istruttoria e procedimento

Per la valutazione delle domande è istituita una Commissione formata da:

- dott. Roberto Bosco, Segretario Generale Vicario della Camera, con funzioni di Presidente;
- dott. Maurizio Rea, Dirigente dell'Area II "Amministrazione finanziaria e patrimoniale",
Componente;
- dott.ssa Flavia d'Auria, Dirigente Unioncamere Lazio, Componente.

Ai lavori della Commissione partecipa il dott. Emiliano Monfeli, Responsabile della Struttura "Sviluppo del territorio e competitività delle imprese", in qualità di segretario.

La partecipazione alla Commissione è a titolo gratuito.

Qualora dall'istruttoria effettuata emerga qualsiasi motivo che osti all'accoglimento della domanda di contributo, il Responsabile dell'istruttoria ne dà comunicazione al richiedente ai sensi dell'art. 10 *bis* della Legge n. 241 del 7 agosto 1990. Entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento di tale comunicazione, il richiedente può presentare le proprie osservazioni a riguardo, eventualmente regolarizzando la propria posizione. Decorso inutilmente tale termine ovvero qualora non vengano accolte le osservazioni presentate o non venga regolarizzata la posizione, viene adottato un provvedimento di esclusione dal contributo. La domanda viene ritenuta regolarizzata alla data di invio della risposta e riammessa secondo l'ordine acquisito.

Art. 7

Concessione del contributo. Liquidazione ed erogazione

All'esito della valutazione da parte della Commissione, il Responsabile del procedimento, o suo delegato, ammette o esclude il richiedente dal contributo e, nel primo caso, ne quantifica l'entità.

Il contributo è concesso in regime *de minimis* ai sensi della normativa comunitaria di riferimento.

La Camera si riserva la più ampia facoltà di controllare l'esatto svolgimento delle attività per le quali è stato richiesto il contributo, anche effettuando sopralluoghi, controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese ed esercitando ogni più ampio potere di richiedere chiarimenti, ulteriori informazioni, precisazioni e ogni documento utile a fornire elementi di valutazione.

La liquidazione del contributo avviene a favore dei soggetti beneficiari ammessi in un'unica soluzione ed è soggetta alla ritenuta d'acconto del 4%, secondo quanto stabilito dall'art. 28 del DPR n. 600 del 1973, previo invio, se non effettuato in sede di presentazione della domanda di contributo, entro il termine di 180 (centottanta) giorni continuativi dalla concessione del contributo, pena la decadenza dallo stesso, della documentazione relativa alla spesa sostenuta (fatture e relativi bonifici ed estratti conto).

Art. 8

Revoca del contributo

Il contributo viene revocato qualora la Camera, anche a seguito di segnalazione delle Amministrazioni competenti, abbia conoscenza di fatti e circostanze che non avrebbero permesso la concessione del contributo, quali dichiarazioni mendaci rese in sede di presentazione della domanda, false attestazioni in ordine ai requisiti e simili.

La revoca comporta l'obbligo di restituire alla Camera quanto ricevuto maggiorato degli interessi legali a decorrere dalla data di erogazione.

Art. 9

Responsabile del procedimento e dell'istruttoria

Ai sensi e per gli effetti della L. n. 241 del 1990 e successive modifiche e integrazioni, il Responsabile del procedimento di cui al presente Bando è il Dirigente dell'Area "Promozione e Sviluppo", dott. Antonio Carratù; il Responsabile dell'istruttoria viene individuato nel Responsabile della Struttura organizzativa "Sviluppo del territorio e competitività delle imprese", dott. Emiliano Monfeli.

Art. 10

Norme per la tutela della privacy

La presentazione della domanda di contributo di cui all'art. 5 comporta il consenso al trattamento dei dati in essa contenuti. Le modalità di trattamento dei dati personali vengono rese note in calce al modello di domanda di contributo.

Art. 11

Rinvio

Per quanto non espressamente stabilito nel presente Bando, si applica il *Regolamento per la concessione di contributi e del patrocinio dell'Ente per eventi ed iniziative promozionali organizzati da terzi* approvato con Deliberazione del Consiglio n. 4 del 3 aprile 2017 e s.m.i., in quanto compatibile.